



13400/14

13/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 10/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI  
Dott. UMBERTO ZAMPETTI  
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO  
Dott. MARGHERITA CASSANO  
Dott. FILIPPO CASA

- Presidente - SENTENZA  
- Consigliere - N. 77/2014  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 5510/2012  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BASTONE GIOVANNI N. IL 15/03/1943

avverso l'ordinanza n. 29/2011 CORTE ASSISE APPELLO di  
PALERMO, del 19/10/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA  
CASSANO;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. G. Volpe che ha chiesto che il  
ricorso sia dichiarato inammissibile.

Udit i difensor Avv.;

## Ritenuto in fatto.

1. Il 19 ottobre 2011 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Giovanni Bastone, volta ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno, inflitta con sentenza della locale Corte d'assise d'appello del 31 maggio 2000, divenuta irrevocabile, con quella di trenta anni di reclusione.

Il giudice dell'esecuzione, dopo un'ampia premessa sull'efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nel nostro ordinamento e sul loro ambito applicativo, evidenziava la diversità della concreta fattispecie sottoposta al suo esame rispetto al caso Scoppola c/ Italia, oggetto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sottolineava, inoltre, che le motivazioni con le quali i giudici di merito avevano respinto la domanda di ammissione al giudizio abbreviato formulata da Bastone all'udienza del 9 febbraio 2000, era stata confermata dalla Corte di Cassazione.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Bastone, il quale, anche mediante motivi nuovi, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle ragioni poste a base del rigetto della domanda.

Osserva che l'art 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impone, anche nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, che il giudice applichi quella le cui disposizioni sono in concreto più favorevoli al reo.

L'art. 442 c.p.p., a prescindere dalla sua collocazione nel codice di rito, deve considerarsi una disposizione di diritto penale sostanziale e che il principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009, (Scoppola c. Italia), garantisce non soltanto la irretroattività della legge penale più sfavorevole, ma anche la retroattività della *lex mitior*.

Rileva, inoltre, che il principio di legalità della pena, che è un valore di rango costituzionale, permea di sé l'intero sistema e, integrando il diritto vivente, costituisce un nuovo elemento di diritto idoneo a superare la preclusione del giudicato.



### Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.

1. Occorre premettere che la fattispecie sottoposta all'esame del Collegio concerne una situazione processuale e sostanziale ben diversa da quella presa in esame dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in data 17 settembre 2009 nel caso Scoppola c/ Italia.

I reati addebitati a Giovanni Bastone in quanto punibili astrattamente con la pena dell'ergastolo, non potevano essere giudicati, all'epoca della loro consumazione (di gran lunga precedente l'entrata in vigore della l. n. 479 del 1999), con il rito abbreviato, considerato che tale possibilità, pur prevista originariamente dall'art. 442, comma 2, secondo periodo, c.p.p., era stata esclusa a seguito di declaratoria di incostituzionalità - per eccesso di delega- di tale disposizione (Corte Costituzionale, sentenza n. 176 del 1991).

Durante la celebrazione del giudizio d'appello veniva approvata la legge 16 dicembre 1999 n. 479 (vigente dal 2 gennaio 2000), il cui art. 30, comma 1, lett. b) reintroduceva l'ammissibilità del giudizio abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo, stabilendo genericamente che, in caso di condanna, la pena perpetua doveva essere sostituita con quella di trenta anni di reclusione.

Successivamente entrava in vigore il d.l. 24 novembre 2000 n. 341, il cui art. 7, nel dichiarato intento di dare un'interpretazione autentica del secondo periodo del secondo comma dell'art. 442 c.p.p., disponeva che l'espressione "pena dell'ergastolo" ivi contenuta, doveva intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno

Parallelamente il legislatore, nell'anno 2000, dettava le regole sulla operatività nei processi in corso delle nuove disposizioni in tema di rito abbreviato, stabilendo (cfr. art 4-ter, comma 1, del d.l. 7 aprile 2000 n.82, nel testo modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2000 n.144) che esse fossero applicabili ai processi in corso nei quali, ancorché fosse scaduto il termine per la proposizione della richiesta, non fosse ancora iniziata l'istruzione dibattimentale o, nei processi d'appello, non fosse ancora esaurita l'istruzione dibattimentale disposta ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. Tali previsioni ben si armonizzavano con la funzione deflattiva

che, anche in regime transitorio, continuava a caratterizzare il giudizio abbreviato e giustificava la speciale diminuzione di pena in caso di condanna.

2. A tale disciplina, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può riconoscersi natura sostanziale, dipendendo la sua attuazione solo dalla scelta, ormai unilaterale, di un rito che si configura a struttura probatoria eventuale e contratta. Il legislatore, in presenza del mutato quadro ordinamentale e delle profonde innovazioni che avevano contrassegnato l'intero scenario, sul piano dei presupposti e delle cadenze, del rito alternativo che viene qui in discorso, consentiva in via transitoria la proposizione di richieste, ormai precluse, ancorandone temporalmente l'ammissibilità ad uno stadio antecedente l'inizio della istruzione dibattimentale. Tale scelta è del tutto ragionevole e si salda appieno con la funzione deflattiva che - anche in regime transitorio - continuava a caratterizzare il giudizio abbreviato rispetto all'ordinario epilogo dibattimentale e in sé giustifica la speciale diminuzione di pena in ipotesi di condanna. Da tali premesse derivano due evidenti corollari. Per un verso, infatti, risolvendosi la diminuzione di pena in un trattamento premiale accessorio che scaturisce dalla scelta, ormai unilaterale, di un rito che si configura a struttura probatoria eventuale e contratta, è evidente che un siffatto trattamento sanzionatorio vive e trae la propria ragione d'essere esclusivamente nell'alveo del rito cui accede, senza pertanto assumere - come pure il ricorrente pretenderebbe - l'autonomia tipica di una disciplina di natura sostanziale. Sotto altro profilo, correlandosi il regime transitorio alla opzione per un modello ontologicamente alternativo alla istruzione dibattimentale, è del tutto evidente che la sede del giudizio d'appello in cui o non era mai stata disposta o, se disposta, si era esaurita l'istruttoria dibattimentale, sarebbe stata del tutto eccentrica rispetto ad un ipotetico "recupero" di facoltà ormai naturalmente precluse, proprio perché ad esso non sarebbe conseguita alcuna rinuncia al diritto alla prova nel contraddittorio di merito, essendo stato tale diritto per definizione già integralmente esercitato. Paradossalmente, non accedendo a tale ipotesi ricostruttiva, si sarebbe assistito ad un incoerente "privilegio" riconosciuto in via esclusiva proprio nei confronti di quanti versavano nelle condizioni dell'odierno ricorrente, giacché solo per essi, e senza alcuna giustificazione, si sarebbe stabilita una diminuzione di pena - totalmente disancorata da qualsiasi riconducibilità al rito speciale ed alle "limitazioni" probatorie che da esso conseguono (Sez. 1, n. 8967 del 07 luglio



2000; Sez. 3, n. 10894 del 14 luglio 2000; Sez. 6, n. 159 del 18 ottobre 2000; Sez. 1, n. 15539 del 30 gennaio 2001).

3. In merito alle altre censure il Collegio osserva che l'operatività delle regole insite nel principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7 della C.E.D.U., così come interpretate dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 17 settembre 2009 Scoppola c/Italia, non può essere ancorata al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi tra l'epoca di commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva, bensì presuppone la coordinazione di tale dato, di per sé neutro, con le modalità e i tempi di accesso al rito speciale, da cui direttamente deriva, in base alla legge vigente, il trattamento sanzionatorio da applicare. In altri termini, l'individuazione della pena sostitutiva da applicare in sede di giudizio abbreviato per i reati punibili in astratto con l'ergastolo, con o senza isolamento diurno, è subordinata al verificarsi di una fattispecie complessa integrata dalla commissione di reati per i quali sia prevista tale sanzione e dalla richiesta di accesso al rito speciale avanzata dall'interessato, elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi fra loro, devono concorrere entrambi, affinché possa trovare applicazione, in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge in vigore al momento della richiesta. E' quest'ultima, infatti, che cristallizza, in rapporto al reato o ai reati per i quali si procede, il trattamento sanzionatorio vigente al momento di essa (Sez. Un. 12 aprile 2012, n. 34233).

4. Alla luce dei principi sin qui esposti l'ordinanza impugnata è esente da censure nella parte in cui ha argomentato che correttamente il giudice della cognizione ha inflitto a Giovanni Bastone la pena dell'ergastolo senza operare la diminuzione di pena conseguente al richiesto rito abbreviato di cui, nel caso in esame, non ricorrevano i presupposti, tenuto conto dello stato del processo, come del resto confermato dalla Corte di Cassazione, investita sul punto di specifica censura nell'ambito del ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di secondo grado

5. Alla luce delle considerazioni sinora svolte non si pone alcuna problema di successione di leggi penali sostanziali nel tempo; non rileva, quindi, neppure stabilire se i principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Scoppola c/Italia in precedenza richiamata abbiano una valenza circoscritta alla specifica fattispecie esaminata o enuncino una regola di giudizio di portata generale e astrattamente applicabile a fattispecie identiche, senza la necessità, in tali casi, di adire preventivamente la giurisdizione sovranazionale.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore

Margherita Cassano



Il Presidente

Severo Chieffi

